

N. 5 – 10 febbraio 2022

In questo numero:

- Trasferimento Vaccini Anti Covid-19 tra Farmacie Lombarde
- Comunicazione della revoca delle sospensioni
- Attiva la ricetta bianca dematerializzata per i medicinali non a carico del SSN/SSR
- Dichiarazione precompilata: proroga dei termini per la trasmissione al Sistema TS
- Medicinale Otezla (apremilast) - distribuzione in dpc ai pazienti
- Conversione in legge del Decreto n.172/21
- Decreto Sostegni Ter: le farmacie tra i fornitori di mascherine FFP2 alle scuole
- Misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti

PRIMO PIANO

Trasferimento Vaccini Anti Covid-19 tra Farmacie Lombarde

La Direzione Generale Welfare della Regione ha autorizzato il possibile trasferimento del Vaccino Pfizer, **nel SOLO confezionamento sigillato da 30 dosi**, tra Farmacie del Territorio Regionale.

Infatti, la diffusione dell'epidemia SARS-CoV2 verificatasi nell'ultimo mese, ha causato sulle agende delle Farmacie numerose rinunce da parte di cittadini risultati positivi al Covid con conseguente avanzo di dosi in giacenza rispetto alla programmazione prevista.

Per ridurre al minimo il rischio della scadenza delle dosi presso le Farmacie è quindi possibile il trasferimento ad altre Farmacie nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) La Farmacia (di seguito "Farmacia cedente") che ravvisa la criticità di non utilizzo di confezioni di Vaccini, ancora sigillate, segnala il problema all'ATS di competenza;
- 2) L'ATS di competenza, valutata la necessità dell'intervento (es. numero di confezioni in eccesso, scadenza delle confezioni, ecc.), si attiva per individuare una o più Farmacie che necessitano di Vaccini, avvalendosi anche del supporto dell'Associazione Provinciale di riferimento della Farmacia cedente;
- 3) Individuata/e la/e Farmacia/e (di seguito "Farmacia ricevente") disponibile/i a ricevere le confezioni, si concorda la data del trasferimento i cui costi saranno a carico della Farmacia cedente;
- 4) L'individuazione del trasportatore sarà a carico della Farmacia cedente.
- 5) Il trasportatore dovrà garantire il trasporto nel rispetto della catena del freddo previsto dalla vigente normativa; i dati relativi al trasferimento dei Vaccini, dalla Farmacia cedente alla/e Farmacia/e riceventi, dovranno essere archiviati dall'ATS di competenza.
- 6) La Farmacia cedente dovrà registrare l'operazione di "Invalidazione Vaccini" sul Sistema POSTE - entro 24 ore solari dalla data di consegna dei Vaccini al Corriere - inserendo nel campo "Motivazione" i riferimenti dell'autorizzazione dell'ATS di competenza (vale anche una nota o una mail) e della/e Farmacia/e ricevente/i; in caso di necessità di supporto per effettuare correttamente l'operazione, la/e Farmacia/e ricevente/i potrà rivolgersi al Servizio di Assistenza erogato dalla propria Associazione Provinciale;

7) La/e Farmacia/e ricevente/i dovrà registrare i Vaccini ricevuti sul Sistema POSTE entro 12 ore solari dalla data di ricezione; in caso di necessità di supporto per effettuare correttamente l'operazione, la/e Farmacia/e Ricevente/i potrà rivolgersi al Servizio di Assistenza erogato dalla propria Associazione Provinciale;

8) L'ATS di competenza governa e monitora il processo di trasferimento sino alla registrazione delle operazioni nel Sistema Poste, obbligatorie per la Farmacia cedente e la/e Farmacia/e ricevente/i. E' molto importante che i direttori delle farmacie programmino attentamente il numero di dosi di cui approvvigionarsi settimanalmente ponendo molta attenzione all'andamento della richiesta nella Farmacia.

Comunicazione della revoca delle sospensioni

S'informa che la sussistenza o meno dello stato di sospensione è verificabile solamente mediante consultazione dell'albo nazionale, attraverso il sito dell'Ordine.

Attiva la ricetta bianca dematerializzata per i medicinali non a carico del SSN/SSR

A partire dal 31 gennaio 2022, è ufficialmente operativa la prescrizione elettronica per i farmaci non a carico del SSN.

La Direzione Generale Welfare, con circolare Protocollo G1.2022.0007264 del 02/02/2022, ha comunicato che il Sistema TS ha reso disponibili i servizi per l'erogazione delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN/SSR (DEM bianche) su tutto il territorio nazionale. Pertanto, ARIA ha predisposto l'infrastruttura SAR/SISS al fine di avviare contestualmente i servizi di prescrizione per MMG-PLS (e specialisti) e permettere i necessari aggiornamenti dei sistemi di prescrizione e Gestionali di Farmacia. Al fine di favorire un avvio del Servizio omogeneo su tutto il territorio, fornendo il tempo necessario per l'organizzazione e gli aggiornamenti software dei sistemi di tutti gli attori coinvolti, la data di avvio sul territorio della ricetta bianca dematerializzata è stata il **7 febbraio p.v.**

Dichiarazione precompilata: proroga dei termini per la trasmissione al Sistema TS

L'Agenzia delle Entrate, con [Provvedimento del Direttore n. 28825/2022 del 28 gennaio 2022](#), d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto lo slittamento dal 31 gennaio all'**8 febbraio 2022** del termine ultimo per la trasmissione al Sistema TS da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento - tra i quali le farmacie - dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel secondo semestre 2021 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'Agenzia ha tenuto conto delle segnalazioni pervenute che, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria, hanno manifestato difficoltà nell'assicurare il rispetto delle scadenze stabilite per l'invio dei dati al Sistema TS, necessario per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In particolare, la proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre del 2021 e nel 2022.

Medicinale Otezla (apremilast) - distribuzione in dpc ai pazienti

La Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, facendo seguito al progetto di HOME delivery attivato nel periodo di emergenza nel territorio regionale, che ha previsto la consegna a casa del medicinale OTEZLA (apremilast), in accordo con l'Azienda, con i clinici e con i pazienti, e considerato che i pazienti hanno dato riscontro positivo al progetto chiedendone la prosecuzione, ha disposto di procedere con la distribuzione per Conto che di fatto avvicina la terapia al paziente.

Premesso che si tratta di un farmaco orale (le confezioni in DPC sono CPR 4X10+4X20+19X30MG - AIC 043867011 e 56CPR RIV 30MG - AIC 043867023), quindi di uso cronico domiciliare, per la terapia di Artrite psoriasica, Psoriasi, e Malattia di Bechet, fino ad oggi distribuito dalle strutture con l'obbligo per il paziente (o caregiver) di recarsi con cadenza mensile presso la struttura dove è in carico per la consegna del farmaco, anche in considerazione della riuscita del progetto Home Delivery, la DGW ha deciso di attivare il modello di distribuzione della DPC.

Questo progetto, da una parte, va incontro alla necessità di portare le terapie sul territorio, obiettivo anche della legge di riordino regionale, e dall'altra parte alle farmacie ospedaliere, considerato il carico di lavoro che oggi stanno gestendo, di poter dedicare tempo e forze alle attività specifiche del loro ruolo professionali.

La distribuzione DPC per OTEZLA è già attivo dal 1 febbraio 2022, e ,come anche avvenuto per l'HOME delivery, il paziente deve essere informato dal clinico di questa possibilità di erogazione al fine di poter decidere e quindi aderire, informando il medico di base che è autorizzato alla prescrizione del medicinale.

In merito alla remunerazione da riconoscere alle farmacie, essendo un farmaco inserito nella DD, viene applicata la remunerazione per la distribuzione in DPC degli ex-osp2.

COVID-19

Conversione in legge del Decreto n.172/21.

Si evidenziano le seguenti novità introdotte dalla legge n.3/2022 di conversione del decreto legge 172/2021 (*Super Green Pass*): L'obbligo vaccinale è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i predetti tirocini. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto di tali disposizioni.

L'obbligo di vaccinazione non sussiste (anche per i tirocinanti) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal **proprio** medico **curante** di medicina generale **ovvero dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

- In relazione alla somministrazione della dose di richiamo, è stato confermato che è possibile effettuare la somministrazione della dose *booster* dopo un intervallo minimo di 120 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).

Decreto Sostegni Ter: le farmacie tra i fornitori di mascherine FFP2 alle scuole

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 \(Decreto Sostegni Ter\)](#), contenente anche misure in materia di salute e servizi territoriali.

La norma prevede la distribuzione gratuita di mascherine FFP2 agli alunni e al personale scolastico in autosorveglianza. A tal fine, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata (statale e paritaria) che ne comprovi l'effettivo fabbisogno, le farmacie che hanno aderito al Protocollo sul prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 (stipulato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 229/2021 e valido sino al 31/03/2022) forniranno tali dispositivi di protezione individuale alle medesime istituzioni scolastiche. Per il pagamento delle suddette mascherine, è previsto un

aumento (nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022) e un'apposita ripartizione del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022.

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la [Circolare n. 100 del 1° febbraio 2022](#) con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative in merito all'applicazione delle suddette disposizioni. Lo stesso Dicastero definirà, con apposito decreto, le modalità di riparto delle risorse finanziarie stanziare, necessarie alle Istituzioni scolastiche per corrispondere alle farmacie, a partire dal mese di marzo, quanto dovuto per le forniture in parola, le quali saranno trasferite alle scuole in un'unica soluzione e disciplinerà le modalità di remunerazione e di gestione dei pagamenti.

Misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti.

Fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita. Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**

2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo**, si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la **misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni.**

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.